



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **DICIASSETTE**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **19:00** nella solita sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta **ORDINARIA**, **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONGIOVANNI Paolo	SINDACO	X	
BRUNO Alberto	CONSIGLIERE	X	
BOTTERO Sabrina	CONSIGLIERE	X	
PIOPPI Daniela	CONSIGLIERE	X	
LANZA Davide	CONSIGLIERE	X	
RASCHIO Gianmario	CONSIGLIERE	X	
DHO Gianluca	CONSIGLIERE	X	
BOTTERO Paola	CONSIGLIERE		X
FULCHERI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, ARMONE CARUSO BRUNO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONGIOVANNI Paolo** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i a l l e g n o f o g l i e s p r e s s i o n e p a r e r i

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del TUSP e fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 nel prosieguo per brevità denominato TUSP), questa pubblica amministrazione è chiamata ad ottemperare entro l'anno corrente all'obbligo di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, mediante alienazione delle medesime, ovvero predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. A completamento di tale adempimento l'articolo 20, comma 4, del TUSP prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;

RICHIAMATI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d'intesa con la Corte dei Conti, contenenti le indicazioni alle amministrazioni interessate per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art.20 del TUSP, al fine di renderne più semplice la predisposizione e di superare eventuali difficoltà interpretative o dubbi redazionali, comprese le modalità per la redazione del Piano di revisione periodica di cui si tratta.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- A. Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- B. Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- b. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- c. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- d. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- e. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- f. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- g. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- h. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- i. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- j. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Roccaforte Mondovì e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

DATO ATTO CHE, come ricordato dal Ministero, l'adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014;

ESAMINATA la documentazione richiesta e pervenuta dalle Società così come rappresentate dalle singole schede societarie redatte sui modelli approvati dal M.E.F. ed allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

PRESO ATTO dei diversi indirizzi sulla nozione di controllo pubblico congiunto e precisamente:

- dell'Orientamento pubblicato in data 15/02/2018 dalla Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del M.E.F., istituita ai sensi dell'art. 15 del TUSP in merito alla nozione di "società a controllo pubblico", da cui si rileva in base alla lettura coordinata delle lettere b) e m) dell'art. 2 del TUSP, l'estensione della nozione di controllo pubblico dal caso di controllo solitario di una Amministrazione alla casistica di controllo congiunto esercitato da una pluralità di Amministrazioni pubbliche "le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato";
- del "Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Finanze MEF nel maggio 2019), in cui si esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni possa automaticamente inferirsi la natura di "società a controllo pubblico" che richiede, al contrario, la verifica dell'effettivo esercizio, da parte dei soci pubblici, del controllo sulla società.;
- della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 859 del 25 settembre 2019, in cui operando richiami alle più autorevoli interpretazioni sulla nozione di "controllo pubblico congiunto", fra cui le recenti sentenze della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, n. 16 del 22 maggio 2019 e n. 25 del 29 luglio 2019, l'Autorità concorda con l'autorevole conclusione dei giudici contabili che, anche in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni, <<la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di "comportamenti univoci o concludenti" ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società>>.

RITENUTO di uniformarsi nella presente Ricognizione all'interpretazione che rinviene l'esistenza del controllo pubblico congiunto a condizione che oltre alla composizione pubblica maggioritaria sia compresente anche la sussistenza di un coordinamento formalizzato, per legge o per norme statutarie o patti parasociali, dal momento che risulta estremamente difficile se non inapplicabile il riscontro dei cosiddetti comportamenti concludenti, considerate anche le diverse conclusioni discordanti dei singoli consociati pubblici, e tenuto anche in debito conto le dichiarazioni fornite in merito dalle singole società a maggioranza pubblica;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 29 del 27.12.2024 avente ad oggetto l'adempimento in discorso per la precedente annualità ove emergeva il seguente quadro:

- Partecipazioni dirette – mantenimento senza interventi
 - MONDO ACQUA S.p.A. con una quota dell'3,135%;
 - A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l. con una quota dello 0,34%;
 - Ellero Energie SRL con una quota del 5,00%;
 - S.M.A. - Società Monregalese per l'Ambiente soc. cons. a r.l. con una quota del 2,20154 %;

- Partecipazione diretta – razionalizzazione
 - Fingranda S.p.A. in liquidazione con una quota del 0,0344% segnalando che la procedura di recesso come anche la procedura di alienazione a titolo oneroso concluse entrambe con esito negativo, risultano assorbite dal procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 31/07/2018;

PRESO ATTO delle partecipazioni delle società in cui attualmente sono detenute partecipazioni dirette e indirette, il Segretario Comunale, supportato dagli Uffici comunali, ha effettuato in sede di Revisione periodica, la seguente Analisi/Piano per l'anno 2025 dell'assetto complessivo delle società, effettuata in conformità agli indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art.20 del TUSP pubblicati dal MEF sul relativo portale del Tesoro, analisi/Piano che questa Assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare propria ed approvare:

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ed esiti

Viene effettuata l'analisi costituente il Piano di ricognizione e/o razionalizzazione delle società partecipate dal Comune direttamente e indirettamente, come integrato da n.7 schede di dettaglio, allegate alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, che conduce agli esiti sotto schematicamente riportati;

Partecipazioni dirette

<i>Nome partecipata</i>	<i>C.F.partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>ESITO DELLA RICOGNIZIONE</i>	<i>Note</i>
MONDO ACQUA SpA	02778560041	3,135%	A partecipazione pubblica maggioritaria	MANTENIMENTO	
S.M.A. Scarl	03791600046	2,20154%	In house-a totale partecipazione pubblica	MANTENIMENTO	

Ellero Energie Srl	02947840043	5%	Servizio di interesse generale – produzione energia da fonti rinnovabili	MANTENIMENTO	<i>Si segnala alla società in indirizzo il rispetto del parametro n. dipendenti > n. amministratori</i>
A.T.L. Scarl	02597450044	0,34%	A partecipazione pubblica maggioritaria	MANTENIMENTO	<i>Vedi nota (1) in calce per Contributi in conto esercizio</i>
FINGRANDA SpA IN LIQUIDAZIONE	02823950049	0,0344%	A partecipazione pubblica maggioritaria	CESSIONE	<i>Procedure di alienazione superate da messa in liquidazione</i>

(1) Società A.T.L. s.c. a r.l. Per tale Società si dà atto che il rispetto del parametro del fatturato medio del triennio precedente, non inferiore ad 1 milione di euro previsto dall'art. 20, c. 2, lett. d) del TUSP, si realizza considerando la posta "Contributi in conto esercizio" dichiarati in bilancio e nella scheda della Società.

La Società, nell'anno 2012, in risposta a specifica richiesta da parte dei Comuni soci, inoltrata in base agli indirizzi per la rilevazione pubblicati dal MEF, di fornire maggiori informazioni sul punto, ha fatto richiamo e riferimento a quanto contenuto, sul punto, nella relazione al bilancio approvato, che riporta:

contributi in conto esercizio per euro 903.946, trattasi di contributi pervenuti da Regione, enti pubblici, fondazioni e associazioni, finalizzati alla copertura di costi di gestione e/o per iniziative e attività specifiche svolte nell'anno.

Partecipazioni indirette

<i>Nome partecipata</i>	<i>C.F. partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Descrizione</i>	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	<i>Note</i>
Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE. S.I. Srl	03434470047	0,250% per il tramite della società Mondo Acqua SpA, che detiene una quota di partecipazione	A partecipazione pubblica maggioritaria	MANTENIMENTO	<i>Partecipazione acquisita a seguito di sottoscrizione aumento di capitale CO.G.E.S.I.</i>

		in CO.GE.S.I. del 7,957%			<i>da parte di Mondo Acqua SpA, approvato dal Comune con deliberazione consiliare</i>
Calore Verde s.r.l.	02799890047	0,0200208 % per il tramite della società Fingranda s.p.a.	A partecipazione pubblica maggioritaria	CESSIONE	<i>Procedure di alienazione superate da messa in liquidazione</i>

TENUTO CONTO che, con riguardo alla **Società Fingranda S.p.A:**

- a. con propria precedente deliberazione di ricognizione straordinaria si disponeva la messa in liquidazione, in quanto non in regola con i parametri inderogabilmente richiesti dal TUSP, quali il numero degli amministratori che risultava essere superiore, invece che inferiore, al numero dei dipendenti al 31/12/2015 e il fatturato medio triennale inferiore al minimo stabilito di € 500.000,00;
- b. come comunicato dalla stessa, l'Assemblea straordinaria dei soci, in data 31 luglio 2018, ha deliberato la messa in liquidazione della società e che, pertanto, qualsiasi richiesta di recesso è stata assorbita dalla procedura di liquidazione;
- c. della mancata attuazione delle misure di razionalizzazione, per le motivazioni di cui sopra, ne è stata data comunicazione al MEF mediante procedura telematica in data 07.12.2018;
- d. con nota prot. 5336 del 23.11.2023 è stato comunicato dal liquidatore della Società Fingranda s.p.a che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali avrebbero dovuto volgere al termine nei primi mesi del 2024;
- e. con nota prot. 2890 del 19.06.2024 veniva comunicato lo slittamento di tale termine ai primi mesi del 2025 nelle more del perfezionamento della cessione delle quote di partecipazione ancora detenute nella Società Calore Verde Srl;
- f. non essendosi ancora concluso il riparto di cui sopra, per tale Società si ripropongono le procedure di razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso, da realizzarsi con la conclusione dell'attività di liquidazione.

PRESO ATTO inoltre che, con riguardo alla **Società Ellero Energie Srl:**

- a. la stessa è priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b), e che in base a quanto sopra, questo requisito rientra tra le motivazioni valide ai fini dell'alienazione della partecipazione del comune di Roccaforte Mondovì;
- b. tuttavia dal mantenimento della partecipazione il Comune di Roccaforte Mondovì trae un'importante fonte di reddito, percependo un introito medio di € 109.000,00

dalla vendita di energia elettrica della centrale di proprietà della Società Ellero Energie Srl;

RITENUTO, anche in ragione del fatto che la società è da sempre improntata a principi di contenimento dei costi, oltre ai sopraesposti motivi di carattere economico, corretto il mantenimento della partecipazione del Comune di Roccaforte Mondovì nella Società Ellero Energie Srl in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

RILEVATO CHE, in data 21.12.2018 è stata costituita, ma è operativa con inizio attività dal 01.01.2019, la **Società Monregalese Ambiente S.M.A. SC SRL**, per scissione parziale dell'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese, di cui alla precedente deliberazione n. 26 del 01.08.2018, avente il seguente oggetto sociale:

- a) la gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, come indicati nell'atto di scissione parziale da a.c.e.m. ed identificati dal relativo progetto approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'a.c.e.m. n.73 del 27 giugno 2018;
- b) la gestione dei contratti di servizio relativi ai cespiti immobiliari indicati su a).
- c) l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 1. costruzione e gestione anche per conto di terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, discariche comprese;
 2. la bonifica delle aree da sostanze contaminanti;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2022, in occasione dell'adempimento in discorso riferito alle partecipazioni detenute al 31.12.2020, si erano rilevate le seguenti criticità a carico della società Società Monregalese Ambiente S.M.A. SC SRL.:

- A. dalla consultazione dello Statuto e in esito alla raccolta dei dati propedeutici alla compilazione delle schede di Rilevazione periodica, risultava che la società non avesse previsto la disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall'art. 16 comma 3 del TUSP;
- B. dall'esposizione dei dati di bilancio 2020 la società è risultava avere un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (4) (quest'ultimo dato esposto nella scheda di Rilevazione come 4,5), da cui l'obbligo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 c. 2 TUSP;

DATO ATTO che con la stessa delibera si rinveniva la necessità di adozione nei confronti della S.M.A. di idoneo piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 2, TUSP, con cui richiedere alla società l'adozione dei provvedimenti di adeguamento alle citate disposizioni del TUSP;

DATO ATTO che, con nota Prot. n. 1038/I.6.007 del 27/04/2022, la Società Monregalese Ambiente S.M.A. SC SRL ha fornito i propri chiarimenti in merito alle criticità rilevate, oggetto di indagine conoscitiva avviata dalla Procura della Corte dei Conti per la Regione Piemonte in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione della S.M.A. ed al rispetto del D. Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO che con la propria precedente deliberazione n.28 del 30.11.2022, avente ad oggetto il presente adempimento con riguardo all'annualità 2022, veniva previsto il mantenimento della partecipazione nella società S.M.A. - Società Monregalese per l'Ambiente soc. cons. a r.l, in ragione dell'essenzialità del servizio di gestione rifiuti svolto dalla stessa per il Comune di Roccaforte, ed in generale per i comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n.4 di cui lo stesso fa parte, richiedendo tuttavia le azioni di razionalizzazione propedeutiche alla

sistemazione delle problematiche sopraesposte come già effettuato con propria precedente Deliberazione n.45 del 30.11.2021;

DATO ATTO che con le schede compilate dalla S.M.A. - Società Monregalese per l'Ambiente soc. cons. a r.l per l'adempimento relativo all'anno 2023, acquisite agli atti dell'Ente con prot. 5510 del 04.12.2023 e n. 5804 del 20.12.2023 risultavano superate le criticità sopra esposte avendo la stessa implementato il numero di dipendenti equiparandolo a quello di amministratori (5) e prevenendo nello statuto i limiti sul fatturato, stabilita dall'art. 16 comma 3 del TUSP;

RITENUTO, infine, di adottare la seguente Relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2023, approvate con propria precedente deliberazione n.29 in data 27/12/2024, in esecuzione dell'art.20 co.4 del TUSP:

A) Mantenimento della partecipazione diretta SENZA INTERVENTI in:

- **Mondo Acqua SpA;**
- **Società Monregalese per l'Ambiente – S.M.A. soc.cons. a r.l.;**
- **Azienda Turistica Locale Del Cuneese- Valli Alpine e Città d'arte - A.T.L. Scarl;**
- **Ellero Energie srl;**

B) Procedure di Razionalizzazione da attuare mediante cessione a titolo oneroso, da realizzarsi con la conclusione dell'attività di liquidazione della Società:

- **Fingranda SpA in liquidazione;**

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18/03/2015 e del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione resa in forma palese da cui risulta: presenti n. 8, assenti n. 1 (BOTTERO PAOLA), favorevoli n. 8, astenuti ZERO, contrari ZERO;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione", come di seguito riportato:

- Partecipazioni dirette – mantenimento senza interventi
 - MONDO ACQUA S.p.A. con una quota dell'3,135%;
 - A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l. con una quota dello 0,34%;
 - Ellero Energie SRL con una quota del 5,00%;
 - S.M.A. - Società Monregalese per l'Ambiente soc. cons. a r.l. con una quota del 2,20154 %;

- Mantenimento della partecipazione indiretta SENZA INTERVENTI in:
 - Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l. con una quota del 0,250 %;
- Partecipazione diretta – razionalizzazione
 - Fingranda S.p.A. in liquidazione con una quota del 0,0344% segnalando che la procedura di recesso come anche la procedura di alienazione a titolo oneroso concluse entrambe con esito negativo, risultano assorbite dal procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 31/07/2018;
- Partecipazione indiretta – razionalizzazione
 - Calore Verde s.r.l partecipazione per il tramite di Fingranda S.p.a. in liquidazione;

2. DI APPROVARE la “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione 2024”, relativo alle società detenute al 31/12/2023, oggetto di revisione periodica 2024, come riportata nelle premesse e che si richiama integralmente nel presente dispositivo, come integrata da n.1 “Scheda sullo stato di attuazione – Scioglimento/Liquidazione della Società” (Fingranda SpA in liquidazione), allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, sub lettera B);

3. DI DISPORRE CHE:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo e al Revisore dei Conti del Comune di Roccaforte Mondovì;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: ARMONE CARUSO BRUNO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE ARMONE

CARUSO BRUNO